

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1869

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORRISI, CASSINELLI, SISTO

**Interventi per favorire lo svolgimento di attività lavorative autonome
da parte dei detenuti nel corso dell'espiazione della pena**

Presentata il 3 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione dispone che: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

In funzione del contenuto, altamente morale e sociale, del predetto principio costituzionale, l'attività lavorativa dei detenuti nel corso dell'espiazione della pena mira a quel recupero sociale senza il quale la pena rimane afflittiva e meramente punitiva, oscurando ogni forma di espiazione tesa al recupero del reo per prepararlo a un reinserimento sociale che sia rispettoso della sua dignità e della volontà di non commettere crimini, chiudendo definitivamente con il passato e con una condizione sociale che è certa-

mente concausa dei fenomeni delinquenziali e criminali.

Con la presente proposta di legge, che riprende un analogo testo già da anni in vigore nella Regione siciliana (legge regionale 19 agosto 1999, n. 16) con risultati apprezzabili, si vogliono creare le condizioni perché il recupero del reo sia effettivo, privilegiando l'attività lavorativa (prosecuzione o avvio di attività) come un nuovo modo di espiare la pena, precostituendo le basi per un effettivo ed efficace reinserimento sociale.

Peraltro, le condizioni in cui vivono i detenuti in carcere non sempre consentono l'avvio di un'attività lavorativa che abbia come sbocco l'occupazione presso terzi, poiché, tra l'altro, questa eventualità presuppone non solo la volontà del detenuto di

dedicarsi a un'occupazione, ma anche quella del datore di lavoro di avvalersene.

Infatti, a causa di una serie di pregiudizi, non sono molti, purtroppo, gli imprenditori disponibili a utilizzare cittadini che hanno precedenti penali, con ciò vanificando le loro, sia pure poche, possibilità di reinserimento sociale.

La presente proposta di legge prevede possibilità alternative al lavoro dipendente, intervenendo in favore dell'avvio di una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria.

Il testo prevede una sovvenzione, per un importo non superiore a 30.000 euro, concedibili una sola volta, per l'acquisto di attrezzature e di materie prime, nonché la semplificazione delle procedure burocratiche per l'avvio dell'attività.

La proposta di legge, infine, prevede il riconoscimento delle qualifiche professionali che sono conseguibili non solo a conclusione di un ciclo completo di formazione ma anche in assenza di tale requisito, previo svolgimento di appositi esami di idoneità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa in vigore in materia penitenziaria, lo Stato promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti nel corso dell'espiazione della pena, mediante forme di sostegno finanziario alla prosecuzione o all'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro della giustizia è autorizzato a concedere, per il tramite dei garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, per il tramite delle regioni, agevolazioni finanziarie ai detenuti e agli internati nel corso dell'espiazione della pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che sono stati autorizzati ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali e artistiche o altre attività.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Ministro della giustizia è autorizzato anche a cofinanziare programmi di iniziativa comunitaria, delle regioni e degli enti locali.

ART. 2.

(Soggetti beneficiari).

1. Annualmente il Ministro della giustizia, su richiesta dei garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, su richiesta dei presidenti delle regioni, provvede a ripartire i fondi stanziati per

l'attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 7.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata su base regionale, tenendo conto della popolazione detenuta nelle singole regioni.

3. Le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono destinate ai detenuti nel corso dell'espiazione della pena che hanno compiuto la maggiore età ovvero che si trovano nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che sono residenti nel territorio nazionale.

4. Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione agli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio per le diverse categorie, per i soggetti di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non è richiesto il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo né del certificato di moralità e onorabilità equipollente.

5. Le attività lavorative autonome di cui alla presente legge possono essere realizzate anche per il tramite di un apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 4, anche solo con l'iscrizione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio.

ART. 3.

(Livello degli aiuti).

1. Le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l'acquisto di macchine e di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

2. La sovvenzione è concessa una sola volta, fino all'importo massimo di 30.000 euro, per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti o di consumo per l'avvio dell'attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di

condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 30 per cento del costo complessivo.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.

4. All'acquisto e alla consegna delle attrezzature e delle materie prime di cui alla presente legge provvedono i garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, le regioni.

ART. 4.

(Apprendistato e attività formative).

1. La sovvenzione di cui all'articolo 3 è subordinata alla frequenza da parte del richiedente di un corso professionale o all'effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore a un anno o al possesso della qualifica relativa all'attività che si intende svolgere, anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legislazione vigente in materia di inserimento nel mercato del lavoro.

2. I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale e che per cause oggettive, non dipendenti dalla loro volontà, non completano il ciclo didattico, possono comunque accedere a una prova di idoneità, da svolgere a cura del centro per l'impiego competente per territorio, al fine dell'acquisizione della qualifica.

ART. 5.

(Procedure).

1. I detenuti interessati a usufruire delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge inoltrano istanza al garante regionale dei diritti dei detenuti

o al presidente della regione o all'assessore regionale competente, corredata del nulla osta dell'autorità carceraria o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le proprie generalità, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.

2. Il garante regionale dei diritti dei detenuti o il presidente della regione o l'assessore regionale competente è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto beneficiario una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nelle fasi di progettazione, di realizzazione degli interventi e di avviamento delle attività.

3. L'attività di assistenza di cui al comma 2 ha durata annuale ed è rendicontata al garante regionale dei diritti dei detenuti o al presidente della regione o all'assessore regionale competente, con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.

4. Le spese relative all'attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto, non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.

ART. 6.

(Relazione annuale).

1. Il garante regionale dei diritti dei detenuti o il presidente della regione o l'assessore regionale competente invia annualmente al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



16PDL0017690